

IVA

Rimborso Iva assolta in altro Stato Ue: domande entro il 30 settembre

di Clara Pollet, Simone Dimitri

In occasione delle **visite a clienti/fornitori esteri** può capitare di dover sostenere delle spese per servizi rientranti nell'ambito dell'[articolo 7-quater D.P.R. 633/1972](#): trattasi, ad esempio, delle **spese per alberghi, ristoranti, noleggio autovettura** a breve termine, ecc. (c.d. “**servizi in deroga**”), che richiedono l’**applicazione dell’Iva** dello **Stato membro** in cui il servizio viene reso (ad esempio, un pernottamento in un *hotel* in Germania sconta l’Iva tedesca). Allo stesso modo, può capitare di **acquistare beni** che vengono utilizzati all’interno dello Stato membro in cui avviene l’acquisto: si pensi, ad esempio, ad un rifornimento di carburante in Francia, che richiede l’applicazione dell’Iva francese.

In tali circostanze, il soggetto passivo italiano che **riceve una fattura dal prestatore/cedente comunitario** può, alternativamente, scegliere di:

- **registrare la fattura sul registro Iva** acquisti come **fuori campo Iva** ([articolo 7-quater](#), nel caso dei servizi in deroga e [articolo 7-bis](#) nel caso dei beni);
- o **direttamente in contabilità generale**.

Per il committente/cessionario italiano **l’Iva estera assolta sull’operazione diventa:**

- un **maggior costo** da imputare ad incremento del servizio o del bene acquistato;
- oppure un **credito**, qualora s’intenda richiedere **l’imposta a rimborso**.

Anche in questo caso, la **scelta resta discrezionale**.

Qualora si intenda richiedere a rimborso l’Iva assolta nell’altro Stato membro, andrà rilevato il **credito verso lo Stato estero** in contabilità generale tenendo in considerazione che le **condizioni per la richiesta di rimborso** sono le stesse **condizioni di detraibilità Iva** previste **per i soggetti residenti in quello stesso Stato**.

Gli operatori interessati ad ottenere il rimborso dell’imposta assolta in un altro Stato membro, devono presentare **un’apposita domanda** all’Agenzia delle entrate **entro il 30 settembre 2019**, con riferimento agli **acquisti effettuati nell’anno 2018**. La sola **modalità ammessa** di presentazione della richiesta di rimborso è quella **elettronica** secondo la [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#). Per effetto di questa disposizione normativa la richiesta può essere presentata **esclusivamente mediante l’utilizzo dei servizi telematici** dell’Agenzia delle entrate

(provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 1° aprile 2010).

Il periodo di riferimento della domanda **non può essere superiore all'anno** mentre può essere **infrannuale**, ma **non inferiore a tre mesi**, come previsto dalla [Direttiva 2008/9/CE del 12 febbraio 2008](#) e può essere presentata **a partire dal primo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento** (fino al 30 settembre dell'anno successivo). Se il contribuente vanta un credito Iva per un periodo **inferiore a tre mesi**, potrà richiedere il **rimborso dell'imposta** utilizzando **esclusivamente la richiesta annuale**. Così, ad esempio, se un contribuente è in possesso di fatture per i mesi di gennaio e febbraio (ma non di marzo) non può chiedere il rimborso per il 1° trimestre, ma lo potrà fare soltanto presentando la **richiesta annuale**.

Gli interessati possono reperire il *software* all'interno dell'area riservata dell'Agenzia delle entrate, seguendo il seguente percorso: servizi per - richiedere – “**Rimborsi IVA U.E.**”. La domanda può essere presentata dal contribuente **in conto proprio o tramite un soggetto delegato**.

A seguito della trasmissione dell'istanza da parte del contribuente viene rilasciata una **ricevuta di presentazione**, contenente il numero di protocollo assegnato all'istanza; l'Agenzia delle entrate, dopo aver effettuato gli opportuni **controlli preliminari** circa l'insussistenza di cause di esclusione e la completezza delle informazioni fornite, provvede ad **inoltrare la richiesta al Paese membro di rimborso** (entro 15 giorni dalla ricezione della domanda). Allo stesso modo, **anche il soggetto passivo Iva comunitario** non residente in Italia può presentare la richiesta di rimborso all'Amministrazione finanziaria del proprio Stato che la trasmetterà, telematicamente, a quella italiana.

Il provvedimento n. 53471/E/2010 (Allegato B) definisce i **controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate**, tra cui quelli di seguito riportati:

- i [codici](#) utilizzati per la descrizione dell'attività e dei beni devono corrispondere a quelli richiesti dallo Stato membro competente per il rimborso;
- il **periodo del rimborso** non deve essere maggiore ad un anno solare e non deve essere inferiore ad un trimestre solare, salvo che si tratti del rimborso concernente le operazioni eseguite nella parte rimanente dell'anno o nei casi di cessazione o di inizio di attività;
- i requisiti espressi dallo Stato membro competente per il rimborso devono essere rispettati nella domanda di rimborso;
- **l'importo del rimborso** non deve essere inferiore al **minimo consentito**;
- **l'ammontare detraibile** dell'Iva indicato nella domanda non è diverso da quello che risulta dall'applicazione della percentuale di detrazione dichiarata.

I rimborsi, infine, saranno **erogati direttamente dallo Stato membro competente** (entro 4 mesi) secondo le modalità dal medesimo stabilite. Ulteriori informazioni riguardanti la pratica potranno essere richieste dallo Stato membro di rimborso come, ad esempio, la richiesta di una **copia delle fatture**.

L'operazione di controllo e gestione delle domande, prima della trasmissione allo Stato competente per il rimborso, è effettuata dal **Centro Operativo di Pescara**. Le informazioni inerenti allo **stato di lavorazione** delle istanze, successivamente all'invio al competente Stato comunitario, dovranno essere richieste all'Amministrazione fiscale estera competente. Anche le **informazioni inerenti al rifiuto** dell'istanza, da parte dell'Amministrazione fiscale estera, vanno preliminarmente chieste ad essa e solo successivamente al Centro Operativo di Pescara.

Master di specializzazione

IVA NAZIONALE ED ESTERA

Scopri le sedi in programmazione >